

SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 88)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11^a Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 24 luglio 1968 (V. Stampato n. 236)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(SEDATI)

di concerto col Ministro del Tesoro
e ad interim del Bilancio e della Programmazione Economica
(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 luglio 1968*

Norme per la concessione di una integrazione di prezzo per il grano duro e per l'erogazione di una indennità compensativa di fine campagna per taluni cereali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 461, convertito in legge con modificazioni con la legge 14 luglio 1967, n. 562, si applicano per la concessione dell'integrazione di prezzo comunitaria del grano duro nazionale prodotto nell'anno 1968, con le modifiche di cui alla presente legge.

Art. 2.

L'integrazione è concessa ai produttori di grano duro sempre che sia stata presentata denuncia delle superfici seminate a grano duro secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e le foreste è stabilito il termine entro il quale debbono essere presentate le domande di integrazione di prezzo.

Art. 3.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) provvede a dare esecuzione ai regolamenti n. 541/68 e n. 540/68 in data 29 aprile 1968 del Consiglio dei Ministri delle Comunità economiche europee, nonché ai relativi regolamenti comunitari di applicazione, concernenti la corresponsione di una indennità di compensazione per le quantità di grano tenero e di segale panificabile e di un importo compensativo aggiunto alla restituzione per le quantità di grano duro e di orzo, destinate alla esportazione, giacenti alla fine della campagna di commercializzazione 1967/68 presso i privati detentori.

Art. 4.

Al pagamento dell'integrazione di prezzo di cui all'articolo 1 e delle indennità di compensazione e degli importi compensativi di cui all'articolo 3 della presente legge sarà provveduto con il fondo di rotazione di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267, secondo le modalità ivi previste.

Art. 5.

Il termine contemplato dall'articolo 8 del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 461, convertito in legge con modificazioni nella legge 14 luglio 1967, n. 562, è prorogato al 30 giugno 1969.

Art. 6.

Per gli oneri di carattere generale, ivi compresi quelli per fitto di locali, derivanti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dall'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni.

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo è assegnata, a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la somma di lire 900 milioni per oneri di carattere generale relativi all'applicazione della presente legge. Tale somma sarà ripartita tra i vari titoli di spesa con decreti del Ministro del tesoro su proposta di quello dell'agricoltura e delle foreste.

All'onere di lire 1.000 milioni previsto dal presente articolo si provvede con le entrate provenienti dalla gestione di olii di semi *surplus* condotta per conto dello Stato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con suoi decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

I rendiconti sugli ordini di accreditamento emessi dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo a favore degli Ispettorati provinciali dell'alimentazione per provvedere alle spese di cui sopra sono assoggettati al controllo decentrato delle ragionerie regionali dello Stato e delle delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio.